

“Sem anistia e sem perdão”: il Supremo Tribunal Federal condanna Jair Bolsonaro per il tentato “golpe” dell’8 gennaio 2023

di Jacopo Paffarini

Title: “Sem anistia e sem perdão”: the Supremo Tribunal Federal condemns Jair Bolsonaro for the attempted coup of 8 January 2023

Keywords: Bolsonaro coup attempt; Fake news; Coalitional presidentialism

1. – Il 9 settembre 2025 il Supremo Tribunal Federal (STF) del Brasile ha portato a termine uno degli *iter* processuali più complessi e divisivi della storia del Paese. Non solo perché tra gli otto condannati vi è un ex Presidente della Repubblica – circostanza a cui è oramai “abituato” chi segue le vicende politiche dell’America Latina – ma soprattutto per la peculiarità della tipologia di reato a cui sono stati ricondotti i fatti oggetto del procedimento. La condanna è stata accompagnata da quasi duemila pagine di motivazione in cui i giudici hanno qualificato le condotte degli organi politici e militari messe in atto l’8 gennaio 2023 come un tentativo di «rovesciamento dello Stato di diritto e dell’ordine democratico» – fattispecie introdotta nel 2021 insieme a altri crimini che compongono il Titolo XII della parte speciale del codice penale brasiliano. Per ironia della sorte, dunque, l’ex Presidente è stato “vittima” della novità legislativa che era stata introdotta, qualche anno prima, su iniziativa dei membri della sua coalizione in Congresso (in una definizione più simbolica, un “*contragolpe*”, v. E. Ramos, L. Streck, M. Andrade Cattoni de Oliveira, *Direito de contragolpe: o que são as condutas atentatorias à democracia*, in *Consultor jurídico*, 24 novembre 2024, <https://www.conjur.com.br/2024-nov-27/direito-de-contragolpe-o-que-sao-condutas-atentatorias-a-democracia/>). La vicenda processuale e i suoi strascichi meritano perciò un commento per almeno tre ordini di ragioni. Sul piano giuridico, la portata dell’accusa va ben oltre il rilievo strettamente penale e coinvolge il problema della difesa della democrazia dalle nuove forme di attacco che combinano condotte istituzionali eversive e utilizzo strategico di mezzi digitali (M.S. Kuo, *Against instantaneous democracy*, in *2 Int. J. of Const. L.* 554 (2019)). In secondo luogo, è certamente peculiare – e funzionale alla riproduzione del “*Presidenzialismo de coalizão*” (S. Abranches, *Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro*, in *Dados. Revista de Ciências Sociais*, 31/1, 1988; G. Passarelli, *Brasile. Il presidenzialismo di coalizione*, in S. Vassallo (cur.), *Sistemi politici comparati*, Bologna, 2016) – la reazione dei deputati di centro, i quali, soprattutto al fine di “ereditare” gli elettori di Bolsonaro in vista delle presidenziali di ottobre 2026, hanno promosso una riduzione della pena per i “crimini contro lo Stato democratico di diritto” (Senato Federale del Brasile, 2162/23). In ultimo,

merita un accenno il decreto con cui Donald Trump ha dato applicazione al “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” (US Code Chapter, 108) contro il giudice Alexandre de Moraes, privandolo dell’accesso ai beni, alle liquidità e agli interessi detenuti nel territorio o presso imprese finanziarie degli Stati Uniti, per aver abusato della sua posizione al fine di ostacolare l’attività politica di Jair Bolsonaro e dei suoi sostenitori (Executive Order 14323). Le sanzioni della Casa Bianca, come si vedrà più avanti (§3), continuano una strategia internazionale di delegittimazione della massima autorità giudiziaria del Brasile, iniziata nel 2024 con il rifiuto da parte di Elon Musk di eseguire l’ordine di rimozione dei profili personali dei “golpisti” dell’8 gennaio dalla piattaforma X.

2. – È semplice constatare, almeno sul piano delle apparenze, una forte similitudine tra l’assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill (Washington DC) e la devastazione della Piazza dei Tre Poteri di Brasilia, avvenuta l’8 gennaio 2023 – una settimana dopo l’insediamento del Presidente Ignacio Lula da Silva – e oggetto dell’*Ação Penal* 2668 in esame. A fare da sfondo alle due vicende, però, vi sono alcune differenze significative emerse nel corso delle indagini coordinate dalla *Procuradoria Geral da Republica*.

Una prima peculiarità da rilevare è la partecipazione, nel secondo evento, di elementi delle forze armate brasiliane con cui Jair Bolsonaro aveva stretto un legame personale. L’ex Capo di Stato è infatti un capitano riservista dell’esercito che si è formato durante gli anni della dittatura militare nell’Accademia Militar das Agulhas Negras (Rio de Janeiro). Durante il mandato di Bolsonaro (2018-2022) si è registrata la più alta presenza di membri dell’esercito nel potere esecutivo, con incarichi di importanza strategica conferiti ad alcuni ex commilitoni (F. de Holanda Schmidt, *Presença de militares em cargos e funções comissionadas do executivo federal* (Nota tecnica), *Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia - Diest*, n. 63, settembre 2022, <http://dx.doi.org/10.38116/ntdiest63>).

Nella ricostruzione degli organi inquirenti il piano di Bolsonaro andava ben oltre il “gesto simbolico” di emulazione del 6 gennaio 2021: rievocava, infatti, ciò che fino ad allora era percepito come un retaggio del passato, ossia lo spettro della svolta autoritaria vissuta dal Paese nel 1964. Più precisamente, dalle motivazioni emerge il profilo di un’organizzazione a carattere civico-militare strutturata in tre nuclei distinti. Il primo nucleo era costituito dai militari di alto grado coimputati nel procedimento in esame, i quali avrebbero dovuto garantire l’astensione delle forze armate durante la dinamica del golpe. Il secondo nucleo comprendeva alcuni giuristi incaricati di estendere la copertura interpretativa dell’articolo 142 della Costituzione Federale, in maniera tale da conferire al Presidente della Repubblica l’esercizio dei poteri normativi e militari per la «difesa della Patria». Il terzo nucleo è stato identificato con il nome “gabinetto dell’odio” (*gabinete do ódio*), era insediato presso Palazzo Planalto con il compito di alimentare la narrativa della frode elettorale attraverso campagne massive di disinformazione sui social media, preparando così il terreno psicologico e motivazionale per la mobilitazione popolare avvenuta l’8 gennaio 2023 (Supremo Tribunal Federal, 2025, 357). Tra gli obiettivi dell’organizzazione vi era anche quello di pianificare una serie di attentati la cui colpa sarebbe stata attribuita agli avversari politici di Bolsonaro.

Dal punto di vista costituzionale, dunque, la trama sarebbe culminata con una specie di “riedizione” dell’*Ato Institucional 5* del 24 gennaio 1967, ossia il provvedimento con cui vennero sospesi i diritti e le garanzie della Carta fondamentale del 1946 e conferiti pieni poteri al Capo di Stato.

La strategia della congiura, l’organizzazione dei “tre nuclei” e le intenzioni post-golpe sono state ricostruite a partire dalla confessione di Mauro Cid, ex tenente colonnello e assistente di Bolsonaro divenuto collaboratore di giustizia nel

procedimento in esame. Alcuni documenti ritrovati negli uffici e nelle abitazioni degli indagati hanno confermato buona parte delle dichiarazioni: ad esempio, la bozza del decreto presidenziale di proclamazione dello “Stato di difesa” preparata dal “nucleo giuridico”, rinvenuta in casa dell’ex ministro della giustizia, Anderson Torres.

Merita una considerazione a parte il passaggio della sentenza in cui vengono rivelati gli obiettivi che avrebbero dovuto colpire gli attentati progettati dalla “*cúpula golpista*”. Secondo la ricostruzione giudiziaria, il piano prevedeva l’uccisione del leader della sinistra Ignacio Lula da Silva a cui sarebbe seguita una “provvidenziale esplosione” all’aeroporto di Brasilia che avrebbe permesso al Presidente in carica di chiedere l’intervento delle forze armate ex art. 142 della Costituzione. Diversamente dai precedenti storici del continente, però, questa volta nel mirino degli attentatori sarebbe entrato anche un giudice del Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), che nel 2022 aveva mosso le prime inchieste sul legame tra il gabinetto di Bolsonaro e le «milizie digitali» (A. de Moraes, *Democracia e redes digitais: o desafio de combater o populismo digital extremista*, San Paolo, 2025, 144). La circostanza per cui il giudice in questione, Alexandre de Moraes, sia casualmente divenuto relatore dell’Ação Penal 2668, spiega perché le motivazioni della sentenza richiamano i precedenti della giurisprudenza elettorale a cui il magistrato aveva contribuito.

La condanna del “primo nucleo golpista” ha infatti attinto alla più recente letteratura sulla comunicazione attraverso i media digitali, da cui è stata ripresa la distinzione tra “disinformazione elettorale” e “*fake news*”. Sebbene vengano spesso confusi nel dibattito pubblico, i due termini esprimono significati distinti nell’ambito degli studi sul discorso politico in internet. Nello specifico, le *fake news* sono considerate una forma di notizia non vera, creata con l’intenzione di arrecare un danno, mentre il termine “disinformazione” identifica il “contesto” creato dalla diffusione di *fake news* mediante l’automazione (nello specifico, i “*bots*”), nell’interno del quale sarebbe pregiudicata la capacità generale di distinguere i fatti da opinioni o narrazioni strumentali a obiettivi di carattere politico (C. Wardle, H. Derakshan, *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*, Council of Europe, September 27, 2017, <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>, 20; nella letteratura brasiliana il termine “*ordem desinformativa*” viene adottato da V. Blotta, E. Bucci, *Desinformação, democracia, regulação*, in *Estudos Avançados*, 39/113, 2025, 3). La creazione di una «bolla ideologica» della disinformazione, sarebbe stata quindi indirettamente prodotta dai “filtri di profilazione” che le reti sociali usano per selezionare i contenuti che arrivano agli utenti, i quali, come è stato osservato, finiscono per credere, o percepire come più credibili, i fatti riportati dai profili a cui sono maggiormente esposti (G. Da Empoli, *Gli ingegneri del caos. Teoria e tecnica dell’internazionale populista*, Roma, 2019, 175).

Tale inquadramento permea l’opinione della maggioranza della Corte, rappresentando una componente imprescindibile per la configurazione della fattispecie del “colpo di Stato” ai sensi dell’articolo 359, l) e m), del codice penale. Il gruppo si sarebbe riunito più volte a Palazzo Planalto durante l’anno precedente alle votazioni con l’intento di pianificare e coordinare le dichiarazioni contro il sistema di voto elettronico, che sono state poi rilasciate da Jair Bolsonaro. La strategia comunicativa era incentrata su una narrativa secondo la quale gli algoritmi «dentro i computer del TSE» avrebbero falsificato i risultati determinando la vittoria di Lula (Supremo Tribunal Federal, 2025, 324). Tali accuse sono state poi rilanciate dai membri del partito di Bolsonaro in varie forme: ad esempio, sostenendo che le urne usate in Brasile sarebbero state fabbricate in Venezuela da un’impresa vicina al governo Maduro (Tribunal Superior Eleitoral, 2021). La rete della disinformazione è perciò un elemento fondamentale del

processo, a cui va addebitato l'insorgere di ciò che nella lettura del giudice Zanin Martins, condivisa dagli altri membri della Corte, assume la forma di un nuovo radicalismo, definito «populismo digitale» (Supremo Tribunal Federal, 2025, 1890). Questa espressione può essere letta alla luce dei contributi che hanno rimarcato come l'istantaneità delle comunicazioni tramite reti sociali abbia dato un nuovo respiro all'idea di una democrazia “non-mediata”, perché appunto azionabile mediante le piattaforme (M.S. Kuo, *Against instantaneous democracy*, in 2 *Int. J. of Const. L.* 554, 561(2019)), ma proprio per questo motivo potenzialmente avversa alla forma di Stato democratico (su cui, v. M. Volpi, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Torino, 2025, 65 ss.).

Il processo alla *trama golpista* non ha perciò aspirato a determinare se ci fosse stato un tentativo di “sovvertimento violento dello Stato democratico di diritto” ex art. 359, l) e m), del codice penale – fatto che, secondo il giudice relatore, possedeva già una materialità comprovata nelle quasi cinquecento azioni penali giudicate previamente – ma piuttosto ad attribuire la “paternità” degli eventi ai vertici del potere statale. È proprio in questo aspetto che l'approccio della giurisprudenza brasiliana al tema delle “*fake news*” assume uno speciale rilievo comparativo, oltre che pragmatico.

3. – Il termine disinformazione è stato introdotto nel linguaggio giuridico brasiliano per indicare l'uso di strumenti di messaggistica istantanea finalizzati a diffondere false notizie sui candidati e sull'attuazione degli organi costituzionali con l'intenzione di generare tensioni o destabilizzare lo Stato di diritto. La cornice giuridica della disinformazione si sta delineando, in maniera progressiva, grazie all'attività della giustizia elettorale brasiliana che negli ultimi anni ha esteso le sue competenze e ha programmato strumenti di prevenzione e repressione della circolazione di contenuti ingannevoli (A. Moraes, *Democracia e redes digitais: o desafio de combater o populismo digital extremista*, San Paolo, 2025, 200 ss.). Occorre rimarcare che il *leading case* in questo campo è stato fornito dall'indagine sulle “milizie digitali” (*Inquerito 4874/STF*) organizzate da una rete di imprenditori vicina al candidato Bolsonaro durante le presidenziali del 2018, la quale sarebbe stata in grado di generare una bolla di disinformazione mediante la ripetizione automatizzata di messaggi *fake* su profili fittizi di Whatsapp. Il procedimento, in più occasioni prorogato dal giudice Alexandre de Moraes, ha portato all'apertura di un ulteriore filone nel 2024 (*Inquerito 4957/STF*) contro il proprietario della rete social X, Elon Musk, che si era rifiutato di adempiere a un ordine di rimuovere alcuni *post* dalla piattaforma emanato dalla magistratura ai sensi dell'articolo 19 della Legge sull'uso di internet (*Marco Civil da Internet*, Lei, 12.965/2014). La reticenza prolungata di Musk ha così portato, poco più tardi, a una “storica” ordinanza di blocco totale di X sul territorio brasiliano, terminato solo dopo quaranta giorni con il pagamento delle multe e la sostituzione del responsabile della piattaforma in Brasile (sulla vicenda: B.J. Guzansky, J. L. Bolzan, *Democracia Hackeada: como os algoritmos redesenham e influenciam a vontade popular*, São Paulo, 2016, 234 ss.).

A ciò si aggiunga che quando Bolsonaro guidava l'esecutivo del Paese aveva promosso un intervento di riforma dell'articolo 323 del codice elettorale che ha inasprito le pene per il reato di divulgazione di notizie false («*fatos que sabe inverídicos*») con l'uso di piattaforme digitali, fattispecie che risulta integrata quando gli strumenti utilizzati e la portata del messaggio a riguardo dei candidati o delle liste elettorali siano idonei a influenzare il voto.

Occorre soffermarsi su tali profili normativi e interpretativi non solo per la loro importanza nella formazione delle opinioni dei giudici nel caso in esame, ma per almeno due ragioni ulteriori.

Gli elementi di diversità tra Stati Uniti e Brasile in tema di trattamento della disinformazione elettorale sono infatti cruciali per intendere le opposte conseguenze derivate dagli attacchi alle sedi istituzionali nei due paesi (6 gennaio 2021 e 8 gennaio 2023). Il tema richiederebbe senz'altro un'ampia disamina, tuttavia, tenendo conto che le finalità del presente contributo sono limitate al commento della sentenza dell'STF, si considera sufficiente operare un confronto con il più recente posizionamento della giustizia statunitense in materia di disinformazione elettorale.

Con il caso *United States v. Mackey* (No. 23-7577, 2d Cir. 2025), giudicato a più di sette anni dai fatti incriminati, la Corte di appello del Secondo Circuito Federale ha riaffermato la centralità del Primo Emendamento nella regolazione delle comunicazioni online, ribaltando la condanna comminata dal giudice di primo grado per “*conspiracy*” contro il diritto di voto dei cittadini (18 US Code, §241). Il caso, vale la pena ricordarlo, si riferisce ai “meme” del profilo “Ricky Vaughn”, pseudonimo usato da Douglass Mackey, divenuto famoso durante la campagna per le presidenziali del 2016 per aver prodotto contenuti fuorvianti considerati dall'accusa idonei a far cadere in errore gli elettori di Hillary Clinton (D. Haddow, *Meme Warfare: How the Power of Mass Replication Has Poisoned the U.S. Election*, in *The Guardian*, 9-2-2018, <https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/04/political-memes-2016-election-hillary-clinton-donald-trump>). La Corte d'appello ha però accompagnato i moniti sollevati dalla dottrina a seguito della prima sentenza, elevando la soglia delle prove al di sopra del “ragionevole” dovere che ciascun utente dovrebbe osservare nel verificare le informazioni incontrate in rete. L'orientamento della giurisprudenza ha perciò confermato la diffidenza verso una regolazione del discorso politico potenzialmente in grado di ampliare le condotte di frode elettorale, ritenendo dubbi i benefici che la democrazia ne ricaverebbe (J.A. Barrett Jr., *Free Speech Has Gotten Very Expensive: Rethinking Political Speech Regulation in a Post-Truth World*, in 94 *St. John's L. Rev.* 615, 649 (2020)).

La Corte brasiliana, invece, ha adottato un “*right-based approach*” vicino alle posizioni dell'Unione Europea (O. Pollicino, *Costituzionalismo digitale. Pensare la democrazia al tempo dell'IA*, Bologna, 2025, 85ss), ma dal carattere più marcato, se non altro per il numero e la portata degli interventi. L'attivismo giudiziario delle corti brasiliane ha infatti delimitato con più vigore il bilanciamento tra il diritto all'informazione e la libertà di parola in rete mediante una serie di decisioni, come quelle relative a X e alla messaggistica *Whatsapp*, che non sono piaciute all'attuale inquilino della Casa Bianca.

Sul punto, si inserisce l'ulteriore aspetto della vicenda riguardante il ritorno del «Constitutional Hardball» (M. Tushnet, *Constitutional Hardball*, in 37 *J. Marshall L. Rev.* 523 (2004)) praticato da Donald Trump, in questo caso, nei confronti delle istituzioni di altri paesi. L'applicazione delle sanzioni previste dal *Magnitsky Act* contro il giudice Alexandre de Moraes – nonostante il decreto presidenziale sia stato ritirato alcuni mesi dopo grazie all'intervento diplomatico di Lula (M. Stott, *US drops Magnitsky sanctions against top Brazilian judge*, in *Financial Times*, 12 dicembre 2025, www.ft.com/content/2aca5053-6e45-49ae-89c6-5671b0a077722025) – offre un punto di vista inedito sulla “posta in gioco”, rappresentata, appunto, dalla sovranità giurisdizionale del paese (come è stato ribadito dal *Manifesto pela soberania brasileira, pela pluralidade e pela democracia*, redatto dalla *Rede pela Soberania*, sottoscritto da centinaia di giuristi brasiliani e consegnato al Presidente del STF il 1 agosto 2025). L'Executive Order 14323 del 30 giugno 2025 prende di mira, in particolare, le azioni giudiziarie intraprese «con il pretesto di combattere contenuti di “disinformazione”, “fake news” o ritenuti “anti-democratici” o “istigatori all'odio”», che «in modo tirannico e arbitrario hanno costretto le aziende statunitensi a censurare il discorso politico, consegnare dati

sensibili degli utenti statunitensi o modificare le loro politiche di moderazione dei contenuti». Non sembra azzardato ipotizzare che, dietro il richiamo alla *freedom of speech*, Donald Trump abbia in realtà cercato di rovesciare la narrazione mediatica, gettando discredito sulla versione del fallito “*golpe Bolsonaro*” emersa dalle indagini e dipingendo le istituzioni brasiliane come incapaci di proseguire il percorso democratico inaugurato con la Costituzione del 1988. È in questo senso che riemerge il «*Constitutional Hardball*» (M. Tushnet, *Constitutional Hardball*, in 37 *J. Marshall L. Rev.* 523, 532 (2004)), ossia, nella misura in cui la tutela del Primo Emendamento e dei diritti umani viene usata per giustificare un provvedimento contro un organo costituzionale di un altro Stato, in una cornice geopolitica in cui “la difesa degli interessi nazionali degli Stati Uniti” è profondamente segnata dal ritorno della *Monroe Doctrine* (M. Iacometti, *La genesi e le prime interpretazioni della dottrina Monroe: dal 1823 all’inizio del XX secolo*, in *DPCE Online*, 2024, 2, 1369; M. Carducci, *L’aggressione al Venezuela e il diritto costituzionale “esterno” delle amministrazioni USA*, in *laCostituzione.info*, 7 gennaio 2026).

Il quadro affiora in forma ancor più esplicita nel dibattito che ha preceduto l’*Acordão* tra i giudici in seno alla Corte, durante il quale un’analisi di più ampio respiro ha tracciato un legame tra le mosse dell’inquilino della Casa Bianca e quelle del suo alleato brasiliano. Secondo questa lettura, la strategia dei golpisti dell’8 gennaio 2023 rientrerebbe in una più vasta «guerra ibrida» condotta contro i paesi “non allineati” del subcontinente, ossia un approccio che combina attacchi alle infrastrutture fisiche con la sistematica diffusione di informazioni false. In particolare, lo stato di «guerra contro la democrazia» viene esplicitato nell’opinione concorrente del giudice Flavio Dino, nell’ambito di una argomentazione con cui difende l’applicazione dell’art. 359-L) del Codice Penale e richiama a fondamento della sua posizione il noto saggio di Karl Loewenstein, *Militant democracy and fundamental rights* (Supremo Tribunal Federal, 637).

Non sorprende il credito guadagnato da questa interpretazione delle relazioni internazionali tra Stati Uniti e Brasile se si ricorda la reazione della dottrina brasiliana di fronte alle vicende della “*Lava Jato*” e dell’impeachment di Dilma Rousseff (I. Jinkings, K. Doria, M. Cleto (Eds), *Por que gritamos: golpe? Para entender o impeachment e a crise politica no Brasil*, San Paolo, 2016; J. Souza, *A guerra contra o Brasil*, Rio de Janeiro, 2020). In quel periodo, era diffusa la percezione che alcuni magistrati brasiliani, orientati da alcuni apparati della giustizia statunitense, avessero applicato tecniche di *lawfare* – una “guerra condotta attraverso il diritto” – seguendo strategie già collaudate in altri precedenti internazionali (C. Zanin, V.T. Zanin, R. Valim, *Fare la guerra con il diritto. Introduzione al Lawfare*, Milano, 2022; J.L. Comaroff, J. Comaroff, *Ethnicity, Inc.*, Chicago-Londra, 2009, 53ss). Questa volta, però, il disegno eversivo non ha usato le aule dei tribunali, ma è iniziato con gli attacchi al sistema elettorale sferrati da Bolsonaro nel giugno 2021, poi amplificati a dismisura da *meme* e false notizie diffuse da migliaia di profili sui social network. Si tratta di un salto di qualità oramai comune a molti contesti di conflitto e che in Brasile, non a caso, ha già conquistato un nuovo nome: “*liefare*” – una guerra condotta attraverso la menzogna.

4. – La condanna di Jair Bolsonaro e dei membri del suo gabinetto presidenziale permette di avanzare alcune considerazioni sulle recenti evoluzioni dei presidenzialismi americani (L.G.A. Conci, J. Paffarini (org.), *Para além do hiperpresidencialismo. Estudos sobre o sistema presidencial na América Latina*, São Paulo, 2025). Se posta a confronto con il proscioglimento di Donald Trump per i fatti del 6 gennaio 2021, la sentenza del Supremo Tribunal Federal stabilisce un precedente fondamentale sotto il profilo della giustiziabilità delle condotte dell’esecutivo.

È infatti dirimente il diverso apprezzamento delle false notizie a sostegno delle accuse di frode avanzate da Trump e Bolsonaro dopo le rispettive sconfitte alle votazioni presidenziali. Con la sentenza *Fisher vs. United States* (603 U.S. 2024) la Corte Suprema ha infatti offerto una lettura restrittiva dell'«*obstruction of public proceedings*» (18 U.S.C. §1512(c)2) – il delitto di cui sono stati accusati la maggior parte degli insorti di Capitol Hill, compreso Donald Trump, nei cui confronti tutti i procedimenti penali rimarranno sospesi fino alla fine del mandato in corso. L'interpretazione del giudice Roberts, seguita da altri cinque giudici contro tre, considera imputabili per *obstruction* solo le persone che abbiano “direttamente” impedito un atto pubblico e non chi abbia incitato o indirettamente sostenuto – con informazioni false o non verificabili – gli autori delle condotte ostruttive – che risponderrebbe eventualmente per altre infrazioni (J.L. Portis, *Interpreting Obstruction: The Capitol Riot & Donald Trump*, in 76 *Stan. L. Rev. Online* 89, 91 (2024)).

Il Supremo Tribunal Federal, al contrario, ha scelto di estendere la “tesi del dominio del fatto” – già utilizzata per incriminare i vertici del potere politico in occasione dell'inchiesta anticorruzione “*Lava-Jato*” – alla “bolla ideologica disinformativa”, additando Bolsonaro come ideatore dell'assalto a Brasilia (Supremo Tribunal Federal, 1707; G. Jakobs, Cancio Meliá, *Derecho penal del enemigo* Madrid, 2006). Dall'altra parte, la scelta di valutare le condotte dell'8 gennaio 2023 come il risultato di uno schema di reato associativo diretto dall'ex capo di Stato ha comportato la prosecuzione degli accertamenti verso altri funzionari dello Stato brasiliano. Sono infatti in corso i procedimenti penali nei confronti degli altri “nuclei” della *trama golpista*, che hanno spinto gli alleati di Bolsonaro in Congresso a cercare una strategia d'uscita. Di fronte alla quasi sicura impraticabilità di una legge di amnistia – inapplicabile, secondo la giurisprudenza interamericana e la dottrina brasiliana, nei confronti di chi abbia costituito gruppi armati per attentare l'ordine democratico (*Barrios Alto vs. Perú*, 2001) – sembra aver raccolto un consenso sufficiente in Congresso la proposta di correggere al ribasso le pene di cui al Titolo XII del codice penale, riguardante i “crimini contro lo Stato democratico di diritto”.

Il rapido incalzare dei risvolti politico-giuridici che derivano dall'Ação Penal 2668 impone, perciò, un tentativo di offrire una riflessione critica sulla vicenda. A tal proposito, si ritiene utile distinguere gli effetti a breve termine, su cui è possibile essere più precisi, dalle conseguenze che potrebbero potenzialmente scaturire nel medio e lungo periodo.

Il primo appuntamento con cui si misureranno le disposizioni dei giudici sono le elezioni presidenziali programmate per il 4 e il 25 ottobre 2026. Con l'esclusione oramai certa di Jair Bolsonaro dalla corsa, dopo il fallimento della destra sulla legge di amnistia, il blocco politico “anti-Lula” si è diviso intorno all'identificazione dello sfidante. Ciò che più interessa sotto il profilo costituzionale, in ogni caso, è il fatto che sarà la seconda elezione presidenziale in cui uno dei candidati più popolari resterà escluso dalla competizione (alla tornata presidenziale del 2018 è stata impedita la partecipazione del leader del *Partido dos Trabalhadores* Lula, detenuto a seguito della condanna nell'ambito dell'operazione anticorruzione “*Lava-Jato*”). Un fatto che conferma l'approccio “attivista” del giudiziario brasiliano nella sfera politica.

Sul punto, è fondamentale rimarcare le criticità alla luce della storia recente e del sistema di equilibrio tra i poteri. Mentre la dottrina maggioritaria ha accolto con favore la difesa dello Stato democratico di diritto tramite l'applicazione dell'art. 359-L del codice penale, una parte consistente avverte il pericolo di un intervento energico del Supremo Tribunal Federal nella sfera politica. Non è l'esito del processo, dunque, ma la reiterazione di modalità di indagine che erano state criticate in passato a costituire l'elemento divisivo. La ricostruzione dei tre “nuclei”

dell'azione golpista è partita infatti dalle confessioni del collaboratore Mauro Cid, così come la definizione di una posizione di “pieno dominio del fatto” criminoso attribuita all'ex Capo di Stato (G. Mészáros, *Caught in an Authoritarian Trap of its Own Making? Brazil's 'Lava Jato' Anti-corruption Investigation and the Politics of Prosecutorial Overreach*, in 47 *L. and Society* 54 (2020)).

Non è un caso che, alla luce della storia recente del Brasile, alcuni abbiano risollevato il problema del «*populismo judicial*» (M.G. Godoy, I.P.G. da Costa, *Poder Judiciário na era do populismo: como o último guardião pode tornar-se a maior ameaça à democracia*, in *Revista de Informação Legislativa: RIL*, 60/240, (2023)) – o «*populispudência*» (C. Hübner Mendes, *Populispudência*, in *Época*, 27 aprile 2018. <https://epoca.globo.com/politica/Conrado-Hubner/noticia/2018/04/populispudencia.html>), degenerazione dell'«*iluminismo judicial*» difeso anni prima da Roberto Barroso, quando era Presidente del Supremo Tribunal Federal (L.R. Barroso, *Contramajoritário, representativo e iluminista: os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas*, in *Revista Direito e Práxis*, 9/4, 2171-2228 (2018)). L'attività ermeneutica delle alte corti del Brasile, contesa tra «verità» (giudiziaria) e «consenso» (politico), ma protetta dalle ampie prerogative di indipendenza che l'ordinamento costituzionale del 1988 riconosce ai loro membri (L.L. Streck, *Verdade e consenso. Constituição, hermenêutica e teorias discursivas*, Rio de Janeiro, 2009) si misura oggi con un sistema politico fortemente polarizzato.

È questa la principale sfida per la tenuta del dispositivo della sentenza nel medio periodo. È vero che i partiti che formavano lo schieramento politico di appoggio all'ex governo Bolsonaro – Partido Liberal, Republicanos, Progressistas, che detengono 183 dei 513 seggi alla Camera dei deputati – hanno perso la battaglia per l'“amnistia”. Tuttavia, il “movimento” per la difesa degli insorti dell'8 gennaio ha comunque portato i partiti del *centrão* ad approvare una legge finalizzata a ridurre le pene delle persone coinvolte nell'assalto di Piazza dei Tre Poteri (*Lei da “dosimetria”*). Nell'incertezza che domina lo scenario futuro – dal momento che lo sconto di pena deve essere concesso dalla Corte che ha disposto la condanna – rimangono due costanti delle vicende costituzionali brasiliane, che alimentano l'attrito tra i poteri politici e il giudiziario.

La prima è rappresentata da Presidenti che si trovano a fare i conti con coalizioni sempre più eterogenee. La base governista di Lula alla Camera dei Deputati è stata infatti messa in minoranza sulla legge di *dosimetria* delle pene e, per questo, giocare la carta del veto presidenziale è l'unica risposta che rimane al leader del *Partido dos Trabalhadores* per tutelare l'operato del Supremo Tribunal Federal dalle accuse di parzialità sollevate dall'altra fazione.

Una seconda regolarità brasiliana riguarda l'esposizione mediatica dell'Alta Corte, seguita da quella del Tribunal Supremo Eleitoral. Nel corso degli anni sono stati diversi i membri dell'STF che hanno ribadito la necessità di «ascoltare la voce delle strade» («*ouvir a voz das ruas*»), e di adattarsi al «sentimento costituzionale del popolo» (L. Fux, *O Brasil não admite retrocesso*, in *Veja*, 4 marzo 2021, <https://veja.abril.com.br/paginas-amarelas/nada-justifica-derrubar-a-lava-jato-diz-luiz-fux/>). Questo è anche la conseguenza dell'interpretazione estensiva del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, per cui tutte le conversazioni e gli scambi di opinione in seno alle sessioni del STF sono trasmesse in diretta televisiva (M.G. Godoy, I.P.G. da Costa, *Poder Judiciário na era do populismo: como o último guardião pode tornar-se a maior ameaça à democracia*, in *Revista de Informação Legislativa: RIL*, 60/240, 50-51 (2023)). Sul piano dell'equilibrio tra i poteri, il rischio di un “effetto boomerang” legato alla continua esposizione dei giudici all'opinione pubblica si è avverato dopo la condanna di Bolsonaro ed è rappresentato dalle denunce di impeachment contro i membri delle due corti che si accumulano presso il tavolo della Presidenza della Camera dei Deputati.

Per concludere, è ipotizzabile che nel lungo periodo la formazione delle coalizioni governative – il vero elemento di equilibrio del sistema di governo – dovrà misurarsi con l’alternativa tra la difesa dell’indipendenza del Supremo Tribunal Federal o l’apologia di progetti eversivi. Ciò che è in gioco, pertanto, non è la sorte del “*Messias*” della destra nazionale – soprannome attribuito a Bolsonaro dai suoi sostenitori – ma un’ipotesi di sostituzione dello Stato di diritto, configurato dalla Costituzione del 1988, con una versione degli assetti tra poteri apertamente ispirata all’*Ato Institucional-5*, che ha spalancato le porte al periodo più oscuro della storia contemporanea del Brasile.

Jacopo Paffarini
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Perugia
jacopo.paffarini1@unipg.it

